

Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 luglio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati” (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici”;

- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;
- la deliberazione dell'autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, n. ARG/ELT 33/08 (di seguito: deliberazione n. 33/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, n. VIS 8/08;
- il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n. 30/07, recante "Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento";
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 32/07, recante "Testo unico delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);
- il documento per la consultazione 28 febbraio 2008 recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. - Orientamenti ulteriori rispetto al documento per la consultazione 1 agosto 2007, Atto n. 32/2007" (di seguito: documento per la consultazione 28 febbraio 2008);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2008, recante "Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03";
- il documento per la consultazione 6 giugno 2008, recante "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)" (di seguito documento per la consultazione 6 giugno 2008);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: norma CEI 0-16).

Considerato che:

- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
 - a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
 - c) all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - d) all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 387/03, come modificato e integrato dalla legge n. 244/07, all'articolo 14 stabilisce che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
 - a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
 - b) le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
 - c) i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

- d) le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
 - e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
 - f) le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
 - g) termini perentori per le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
 - h) ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;
 - i) l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta, ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
 - j) che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla precedente lettera includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
 - k) che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla precedente lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
 - l) le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 20/07 stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi:
 - a) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
 - b) fissando procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

- c) stabilendo i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
 - d) stabilendo le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; stabilendo, nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
 - e) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
 - f) definendo le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.
- potendo prevedere, inoltre, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 1 MW) o micro-cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 50 kW).

Considerato che:

- le condizioni tecnico economiche stabilite dall'Autorità si articolano in condizioni di carattere:
 - a) tecnico, finalizzate a stabilire le regole tecniche per la connessione alle reti elettriche degli impianti elettrici degli utenti e per l'interoperabilità tecnica della connessione;
 - b) procedurale, finalizzate a stabilire le procedure e i flussi informativi necessari all'erogazione del servizio di connessione;
 - c) economico, finalizzate a stabilire il livello dei corrispettivi di connessione;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere tecnico:
 - a) con la deliberazione n. 250/04, l'Autorità ha fornito le proprie direttive relative alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale contenute nel Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna Spa ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) con la deliberazione n. 33/08, l'Autorità ha adottato le condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV contenute nella norma CEI 0-16;
 - c) è tuttora in corso di svolgimento la definizione di condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale fino a 1 kV. Nelle more di tale definizione sono operative le regole tecniche di connessione autonomamente definite dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione n. 89/07;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere procedurale ed economico la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui

gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:

- a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
 - b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- con sentenza n. 2823 del 2006 (di seguito: sentenza del TAR n. 2823/2006), il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 13.4, della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, l'Autorità avrebbe omesso di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzionale ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto di realizzazione di opere corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee ad arrecare beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi nelle forme e nei modi che spetta all'Autorità definire).

Considerato che:

- con i documenti per consultazione 1 agosto 2007 e 28 febbraio 2008 l'Autorità ha avviato l'integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la connessione delle utenze attive (impianti di utenza comprendenti impianti di produzione di energia elettrica), al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive);
- con il documento per la consultazione 28 febbraio 2008, l'Autorità ha altresì richiesto l'invio di informazioni riguardanti i flussi informativi finalizzati alla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- in esito al documento per la consultazione 1 agosto 2007:
 - a) i soggetti produttori:
 - condividendo l'approccio adottato dall'Autorità, hanno auspicato un'azione maggiormente incisiva da parte della medesima Autorità volta a stabilire un quadro di regole certo, trasparente e definito in maniera tale da ridurre il più possibile i margini di interpretazione delle regole;
 - hanno fatto rilevare l'incidenza che comporta per i produttori la definizione, da parte delle imprese distributrici, della soluzione tecnica minima per la connessione secondo i principi dello sviluppo razionale del sistema di distribuzione e l'utilizzo di soluzioni e di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce, facendo notare come l'applicazione di tali principi comporta inevitabilmente un livello di discrezionalità da parte delle imprese distributrici che ha portato, in molti casi, a contenziosi difficili da dirimire;
 - b) i gestori di rete hanno rappresentato l'opportunità di effettuare approfondimenti sulla metodologia proposta dall'Autorità per la regolamentazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alla determinazione in via

convenzionale dei corrispettivi di connessione alle reti di distribuzione come indicato nel predetto documento per la consultazione;

• in esito al documento per la consultazione 28 febbraio 2008:

a) i soggetti produttori hanno segnalato la necessità di:

- ridurre i tempi necessari all'elaborazione dei preventivi per la connessione e i tempi per la realizzazione della connessione;
- ridurre al minimo i tempi di validità del preventivo di connessione per evitare speculazioni che porterebbero alla saturazione della potenza massima connettabile, soprattutto nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in alcune particolari aree;
- limitare la possibilità di presentare richieste di connessione a cui non corrisponde un effettivo progetto di realizzazione di un impianto di produzione;
- introdurre termini massimi vincolanti entro cui i soggetti richiedenti la connessione siano tenuti a iniziare i lavori di realizzazione degli impianti di produzione;
- prevedere che al momento della richiesta di connessione si attesti la disponibilità del sito sul quale realizzare l'impianto di produzione;
- prevedere le medesime condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete in alta tensione, evitando la distinzione tra la rete gestita da Terna e la rete gestita dai distributori;
- prevedere valori di indennizzi automatici tali da disincentivare al massimo i ritardi circa gli adempimenti dei gestori di rete;

b) i gestori di rete hanno posto in evidenza:

- che un sistema di corrispettivi convenzionali non assicurerebbe la piena copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di connessione considerata la grande varietà delle tipologie di connessione e dei relativi costi derivante dalle diversità degli ambiti in cui il servizio di connessione può essere erogato;
- l'opportunità di limitare il sistema di corrispettivi convenzionali alle sole connessioni in bassa e media tensione;
- la necessità di differenziare i corrispettivi convenzionali per livello di tensione assumendo la cabina MT/BT di riferimento per le connessioni in bassa tensione e la cabina AT/MT di riferimento per le connessioni in media tensione;
- che la richiesta di informazioni preliminari, introducendo un ulteriore livello di interlocuzione tra il gestore di rete e il produttore, appesantisce gli iter per la connessione specialmente alla luce dell'espansione del fenomeno di richieste per la connessione;
- che consentire al richiedente l'individuazione del punto di connessione potrebbe essere un ostacolo per lo sviluppo razionale, funzionale e sostenibile della rete di trasmissione nel suo complesso in una determinata area;
- la necessità fondamentale di unicità del soggetto titolare della connessione;
- l'opportunità che la nuova normativa venga applicata a valle di un congruo margine di tempo dalla sua approvazione tale da consentire l'implementazione delle procedure e che la nuova normativa trovi

applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima;

- la previsione di un tetto massimo per gli indennizzi, perché in caso contrario la disciplina assumerebbe un valore punitivo, senza comunque porre al riparo i gestori di rete da possibili azioni legali di risarcimento danni da parte dei produttori;
- i processi di consultazione non hanno fornito elementi sufficienti per procedere a definire una disciplina dei flussi informativi sulla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- gli elementi di cui al precedente alinea devono essere analizzati anche alla luce degli elementi trasmessi in esito al processo di consultazione avviato con la pubblicazione del documento per la consultazione 6 giugno 2008;
- il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, è stato oggetto di separato processo di consultazione.
- l'equilibrio economico-finanziario delle imprese è comunque garantito dai meccanismi tariffari previsti per il servizio di trasmissione e di distribuzione che, per la medesima distribuzione, prevedono anche istituti specifici, quali la perequazione specifica aziendale.

Ritenuto opportuno:

- adottare condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica:
 - a) stabilendo un sistema di corrispettivi convenzionali per le connessioni alle reti di bassa e media tensione sulla base di esigenze di semplicità e di trasparenza nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito della generazione diffusa da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 387/03 e articolando il predetto sistema di corrispettivi in maniera tale da trasferire ai produttori un segnale economico che comprenda una componente proporzionale alla consistenza dell'impianto di rete per la connessione convenzionalmente necessario al soddisfacimento della richiesta di connessione, nonché una componente proporzionale al grado di utilizzo dei medesimi;
 - b) rivedendo la definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta tensione alla luce di quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006;
 - c) non prevedendo la possibilità di una richiesta di connessione preliminare, pur tuttavia prevedendo la possibilità per il soggetto richiedente la connessione di indicare un punto preferenziale per la connessione che dovrà essere preso a riferimento nell'ambito dell'elaborazione della soluzione per la connessione, fermi restando i vincoli di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico esistente;
 - d) prevedendo che la realizzazione delle opere di connessione possa essere svolta anche parallelamente alla realizzazione dell'impianto di produzione, ferma restando la messa a disposizione, da parte del produttore, delle infrastrutture necessarie sul punto di connessione alla realizzazione fisica dell'impianto di rete per la connessione;

- e) introducendo una razionalizzazione delle procedure e delle tempistiche per l'erogazione del servizio di connessione verso la generazione diffusa;
- f) stabilendo un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
 - il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
 - la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
 - la misura del corrispettivo sia tale da incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio di connessione tenendo conto anche del fatto che la mancata connessione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento determina un danno ambientale;
- raccogliere le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica in forma di testo integrato;
- adottare il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, tramite diverso provvedimento

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'Allegato A ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2009. A decorrere dalla medesima data, la deliberazione n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;
3. le soluzioni tecniche minime generali predisposte in applicazione della deliberazione n. 281/05 cessano di validità qualora il soggetto che ha effettuato una richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di cui all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, dell'Allegato A, applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I gestori di rete sono tenuti a dare comunicazione ai soggetti interessati delle disposizioni di cui al presente punto entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. all'articolo 2 della deliberazione n. 90/07, il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

“2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall’Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.”;

5. entro il 15 dicembre 2008, le imprese distributrici e la società Terna Spa sono tenute ad adeguare i propri regolamenti, procedure, modalità e condizioni contrattuali in aderenza alle disposizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità uno o più provvedimenti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa conguglio per il settore elettrico;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

23 luglio 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis